



COMUNE DI OSTUNI

Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 10

data: 21/03/2018

Oggetto: *Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche - Conferma aliquota per l'anno 2018*

L'anno duemiladiciotto, addì ventuno del mese di marzo alle ore 16:30 nella Sede Comunale, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 1^a convocazione, il Consiglio Comunale, dei cui componenti

1) COPPOLA	Gianfranco	Sindaco P	14) MELPIGNANO	Angelo	"	P
2) SPENNATI	Elio	Cons. P	15) POMES	Angelo	"	P
3) BAGNULO	Giuseppe	" P	16) BUONGIORNO	Marina	"	P
4) FRANCIOSO	Giuseppe	" P	17) TAGLIENTE	Giuseppe	"	P
5) SEMERANO	Francesco	" P	18) PALMA	Anna Maria	"	P
6) CONTINELLI	Christian	" P	19) FRANCIOSO	Emilia	"	P
7) MILONE	Guido	" P	20) SANTORO	Niny	"	P
8) SAPONARO	Massimo	" P	21) TANZARELLA	Giuseppe	"	P
9) CAMASSA	Ernesto	" P	22) TANZARELLA	Domenico	"	A
10) CAVALLO	Luca	" P	23) MORO	Tommaso	"	P
11) CORONA	Giuseppe	" P	24) PARISI	Giovanni	"	P
12) ANDRIOLA	Lucia	" P	25) SANTORO	Rosa	"	P
13) SANTORO	Nicola Luigi Maria	" P				

all'appello nominale risultano **presenti n. 24** ed **assenti n. 1**.

Il Presidente Ernesto CAMASSA, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco FUMAROLA.

Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal **Finanze e Tributi** sono stati espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri.

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Data, 06/02/2018

IL DIRIGENTE

Dott. Francesco CONVERTINI

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

Data, 07/02/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott. Francesco CONVERTINI

Il Presidente invita a deliberare sulla seguente proposta:

“Addizionale comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche, conferma aliquota per l’anno 2018” dell’Assessore alle finanze, dando atto che sono stati acquisiti i pareri preliminari prescritti dall’art.49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/00:

- Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Francesco Convertini “favorevole” in ordine alla regolarità tecnica

- Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Francesco Convertini “favorevole” in ordine alla regolarità contabile

Relaziona l’assessore Zurlo.

Premesso che:

- la legge 27/12/1997 n. 449 all’art. 48 prevede la delega al Governo ad emanare un decreto legislativo che istituisce una addizionale comunale all’I.R.P.E.F.;
- l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell’imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all’istituzione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un’aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un’uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un’aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l’art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1 comma 37 lettera a) il quale sospende, per il 2016, il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Visto l'articolo 1, comma 37, della legge n. 205 del 27/12/2017, (legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune con delibera di natura regolamentare, può unicamente

- a) variare in riduzione l'aliquota o le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;
- b) individuare una più alta soglia di esenzione a favore dei contribuenti;

Ritenuto pertanto confermare per l'anno 2018 l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura dello 0,5 % (zerovirgolacinqueper cento), già approvata per l'anno 2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 30/03/2017;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06/12/2017), con il quale è stato differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 degli enti locali;

Ritenuto pertanto di confermare per l'anno 2018 la quota variabile dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,5 % (zerovirgolacinquepercento);

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 19/03/2007, e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1. di confermare, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, con effetto dal 1° gennaio 2018, l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,5 % (zerovirgolacinquepercento), già approvata per l'anno 2017 con delibera di Consiglio Comunale n.16 del 30/03/2017;
2. di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e che l'aliquota confermata con il presente atto entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2018;
3. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2018

(termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.2011 (L. n. 214/2011);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore alle finanze relativa alla proposta di "Addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, conferma aliquota per l'anno 2018";

Udita la discussione e le dichiarazioni di voto come trattato precedentemente al punto 5 dell'ordine del giorno, riportati nel verbale di seduta odierna;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile come riportato sul frontespizio del presente atto;

Con il seguente esito della votazione espressa per appello nominale, accertato e proclamato dal Presidente: PRESENTI n. 24, ASSENTI n. 1 (Tanzarella D.), VOTANTI n.24, ASTENUTI =, VOTI FAVOREVOLI n. 13, VOTI CONTRARI n. 11 (Santoro Nicola, Tagliente, Pomes, Buongiorno, Melpignano, Palma, Francioso E., Santoro Niny, Tanzarella G., Parisi, Santoro Rosa),

DELIBERA

1. di confermare, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, con effetto dal 1° gennaio 2018, l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,5 % (zerovirgolacinquepercento), già approvata per il 2017 con delibera di Consiglio Comunale n.16 del 30/03/2017;
2. di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e che l'aliquota confermata con il presente atto entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2018;
3. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2018 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.2011 (L. n. 214/2011).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2018, stante l'urgenza di provvedere;

Con il seguente esito della votazione espressa per alzata di mano, accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI n. 24, ASSENTI n. 1 (Tanzarella D.), VOTANTI n.24, ASTENUTI =, VOTI FAVOREVOLI n. 13, VOTI CONTRARI n. 11 (Santoro Nicola, Tagliente, Pomes, Buongiorno, Melpignano, Palma, Francioso E., Santoro Niny, Tanzarella G., Parisi, Santoro Rosa),

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 del 21/03/2018

OGGETTO:

Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche - Conferma aliquota per l'anno 2018

Del che si è redatto il presente verbale.

FIRMATO
IL PRESIDENTE
CAMASSA ERNESTO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FUMAROLA FRANCESCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).